

**DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA
VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE**

**Relazione per l'Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI) a cura del
Dipartimento affari europei e del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato della
Regione autonoma Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste**

La Regione autonoma Valle d'Aosta riveste il ruolo di coordinamento della sottocommissione "Politiche della montagna", nell'ambito della Commissione "Affari istituzionali e generali" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e, in tale contesto, partecipa ai processi di definizione e attuazione, a livello nazionale, della politica per le aree montane e degli interventi correlati.

Di seguito si illustra brevemente l'iter che ha portato all'adozione del disegno di legge "*Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*", la sintesi del contenuto dello stesso e le modalità di coinvolgimento nel processo della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Con i commi da 593 a 596 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", è stato istituito il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – FOSMIT, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, prevedendo, misure specifiche in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome. Il Fondo, la cui dotazione è pari a 100 milioni di euro per il 2022 (prima erano 29,5 milioni) e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023, finanzia interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani, interventi per la valorizzazione delle migliori iniziative in materia di tutela delle qualità ambientali, delle potenzialità dell'habitat montano, interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane, progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-pastorali nonché iniziative volte a ridurre lo spopolamento. Nel FOSMIT sono confluite le risorse del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e del Fondo integrativo per i Comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 88.

**Département législatif et aides d'État
Dipartimento legislativo e aiuti di Stato**

Tra i collegati a completamento della manovra di bilancio 2022/24 figurava il ddl “Legge sulla montagna”, così come citato nella Nota di aggiornamento (Nadef) per il periodo 2022/2024.

Adozione in esame preliminare del disegno di legge

Il 10 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega sulla montagna, Mariastella Gelmini, ha approvato, un disegno di legge recante “*Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*”, deliberando contestualmente la procedura in via d’urgenza a norma dell’articolo 2, comma 5, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Contenuto del disegno di legge

Il provvedimento introduce misure organiche, anche fiscali, finalizzate a favorire lo sviluppo economico e la ripresa delle “zone montane”, che avranno così l’opportunità di diventare sempre più una risorsa per il Paese, e si pone l’obiettivo generale di contrastare lo spopolamento della montagna, raccogliendo in un testo unitario e sistematico interventi normativi per la riduzione delle condizioni di svantaggio dei Comuni montani.

Il disegno di legge, composto da 19 articoli, regola, primariamente l’individuazione dei Comuni montani, il cui elenco, da definire secondo criteri oggettivi, dovrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, e disciplina i parametri ulteriori per accedere alle misure di incentivazione e ai sostegni ivi previsti.

Il testo prevede, inoltre, che il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, attraverso la Strategia Nazionale per la Montagna Italiana (SNAMI), individui le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale, l’accessibilità dei servizi essenziali e delle infrastrutture digitali e il godimento effettivo dei diritti fondamentali della persona nei territori montani. Nello specifico, la SNAMI individua, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo l’accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori.

E’ previsto un Tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo delle montagne italiane, struttura di supporto tecnico-scientifico incardinato presso il Dipartimento degli affari regionali, che può avvalersi anche della collaborazione delle università e di altri soggetti, pubblici e privati, che operano sui territori, dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento nel predisporre la relazione annuale sullo stato della montagna e nell’elaborare la Strategia nazionale per le montagne italiane.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della strategia.

In particolare, con i capi III, IV e V, il disegno di legge introduce specifiche misure a sostegno dei servizi pubblici e delle attività agricole e forestali nei territori montani, nonché contributi e agevolazioni fiscali volte a favorire gli imprenditori che vi operano, previste, in particolare, nei seguenti articoli, di cui si riporta una breve sintesi.

Art. 7 Sanità di montagna

A decorrere dal 2023, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, è riconosciuto annualmente un credito d'imposta, pari al minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore di chi presta servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prende in locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio.

Il beneficio è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio, acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro.

Art. 8 Scuole di montagna

Sempre a decorrere dal 2023, è riconosciuto annualmente un credito d'imposta, pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il credito d'imposta spetta anche a coloro che, per i fini di servizio, acquistano in un comune montano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro.

Art. 9 Accesso a internet e servizi di telefonia mobile

Allo scopo di favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a internet, si prevede che i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali dispongano interventi sulle infrastrutture di competenza idonei a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Viene sottolineato che la copertura dell'accesso a internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani specie se a rischio di spopolamento. *Art. 10 Salvaguardia dei pascoli montani*

Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, deve predisporre le linee guida per le Regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei pascoli montani.

Art. 11 Incentivi agli investimenti degli agricoltori e selvicoltori di montagna

È riconosciuto agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni montani e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2022 al 2025.

Art. 12 Rifugi di montagna

Si considerano rifugi di montagna le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.

Art. 14 Misure fiscali di favore per le imprese montane “giovani”

Sono previste misure fiscali di vantaggio a favore di piccole e microimprese che intraprendono la propria attività nei comuni montani in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto 35 anni di età alla data di entrata in vigore della legge. La norma, in particolare, riconosce, per i primi tre periodi d'imposta decorrenti dall'anno di inizio dell'attività, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito d'impresa determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.

Art. 15 “Io resto in montagna”

In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni montani con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, è prevista una detrazione dall'imposta lorda pari al 100% degli interessi passivi entro un ammontare di 500 euro e pari all' 80% sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di 500 euro fino a 1.125 euro. L'agevolazione è disposta in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quarantuno anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati e si applica ai soli immobili non ricadenti nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Art. 16 Incentivi agli investimenti degli agricoltori e selvicoltori di montagna

È riconosciuto agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni montani e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione

benefiche per l'ambiente e il clima, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2022 al 2025.

Art. 17 Istituzione della Sezione speciale crediti di carbonio forestali

Si prevede la regolamentazione del mercato volontario dei crediti di carbonio introducendo, nel nostro ordinamento, il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e relativi ad attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Attualmente, l'ordinamento risulta sprovvisto di un sistema di registrazione di progetti. La circolazione giuridica regolamentata di questi crediti potrà essere oggetto di potestà impositiva e quindi potrà generare un gettito fiscale.

Coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nel processo di definizione del disegno di legge - Ruolo della Regione autonoma Valle d'Aosta

La Regione autonoma Valle d'Aosta, pur rivestendo il ruolo di coordinamento della Commissione Politica della montagna in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è stata parzialmente coinvolta nell'ambito del processo intrapreso dal governo centrale, e in particolare dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, volto alla definizione del nuovo articolato normativo per la riforma della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e alla presentazione del disegno di legge in discorso.

Con l'auspicio per un maggiore coinvolgimento delle Regioni e Province autonome nel processo avviato dal Ministro, la Regione autonoma Valle d'Aosta, dopo aver raccolto le suggestioni delle Regioni, ha fatto pervenire, per il tramite della Conferenza delle Regioni, diverse richieste all'Amministrazione centrale. In particolare, le istanze inoltrate hanno inteso garantire un coinvolgimento nei lavori del Tavolo tecnico scientifico nazionale per le Montagne italiane, già istituito con decreto Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie 10 giugno 2021 1, (in data 14 ottobre 2021 il dirigente dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles del Dipartimento politiche strutturali e affari europei è stato nominato in seno al Tavolo), nonché l'avvio di tavoli di confronto politico e tecnico al fine di poter intervenire tempestivamente nella fase ascendente dell'elaborazione del testo legislativo, considerato il pesante impatto che le nuove disposizioni avranno sui territori regionali e sulle relative competenze.

Nel periodo che intercorre tra il mese di novembre 2021 e oggi la Regione, nel ruolo di coordinamento della sottocommissione "Politiche della montagna" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha sottoposto, in due diverse riunioni, le bozze del disegno di legge all'esame della Commissione medesima e ha preso parte alla riunione del summenzionato Tavolo tecnico-scientifico nazionale per le Montagne italiane nonché all'incontro tecnico con il Dipartimento legislativo del Ministro per gli affari regionali e le

autonomie. Infine, la Regione ha partecipato all'incontro con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie On. Mariastella Gelmini. In tale occasione il Ministro ha rappresentato la volontà di far approvare al più presto il disegno di legge con le finalità di valorizzare le specificità delle zone montane, di limitarne gli squilibri economici e di favorirne il ripopolamento, in una logica di superamento dei "provvedimenti spot" che sono sostituiti, in una logica programmatica, da politiche mirate a raggiungere immediatamente il territorio. La Regione, rappresentata dall'Assessore all'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, On. Luciano Caveri, ha sottolineato che le Regioni e le Province autonome ritengono fondamentale portare in Consiglio dei Ministri un testo già condiviso e operare affinché questa proposta arrivi fino alla conclusione dell'iter parlamentare, con assoluta priorità.

Nel mese di marzo 2022, quindi, è stato trasmesso, in via informale, da parte degli uffici della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il testo del disegno di legge, risultante dalle osservazioni e dagli emendamenti formulati in precedenza dalla Conferenza medesima. La bozza è stata, infine, trasmessa ai referenti tecnici per l'esame e la formulazione di osservazioni.

Il testo definitivo del disegno di legge, munito del VISTO del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è stato trasmesso alla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 24 maggio u.s. ai fini dell'acquisizione del parere in Conferenza Unificata, nella seduta prevista per la fine del mese di giugno.

Al fine di esaminare il testo sono previsti incontri del coordinamento tecnico della commissione Politica della Montagna.

Aosta, giugno 2022